

TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. **Stefania Calò** presidente

dott. **Laura Fioroni** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nel reclamo iscritto al numero 4049 del ruolo generale dell'anno 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/10/2025, ha emesso la seguente:

o r d i n a n z a

Con ricorso ex art. 19 co. 7 ccii del 21/08/2025, la
, con sede legale a Casalgrande (RE), ha
proposto reclamo avverso l'ordinanza 05/08/2025 con cui il
Tribunale in composizione monocratica ha provveduto sulla
richiesta dell'istante di conferma delle misure protettive ex art.
18 ccii e di concessione delle misure cautelari ex art. 19 ccii.

1. L'ordinanza del primo giudice

Con l'ordinanza reclamata il Tribunale, in parziale
accoglimento del ricorso:

- ha confermato l'applicazione nei confronti di tutti i creditori della Società delle misure protettive ex art. 18 co. 1, 4 e 5 ccii per la durata di 120 giorni;
- ha inibito, per tutta la durata delle misure protettive, a

, e agli eventuali cessionari/mandatari dei loro
crediti, di escutere, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, le garanzie concesse, da

;

- ha inibito, per tutta la durata delle misure protettive a

nonché agli eventuali cessionari/mandatari dei loro crediti, di segnalare “a sofferenza” in Centrale Rischi e presso (i) il mancato versamento (totale o parziale) da parte della Società delle rate relativi ai contratti di finanziamento a medio-lungo termine individuati sub lett. B.1. e (ii) la sospensione dei pagamenti di cui sopra sub lett. B.1.;

- ha inibito per tutta la durata delle misure protettive a , nonché agli eventuali cessionari/mandatari dei suoi crediti, di segnalare “a sofferenza” in Centrale Rischi e presso il mancato rimborso del residuo debito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo chirografario n. 03/21/31433 di originari euro 750.000,00;
- ha rigettato tutte le altre misure cautelari e protettive richieste.

Il primo giudice, con riferimento alle misure cautelari negate, ha motivato osservando che:

- il piano di risanamento predisposto dalla Società è in continuità aziendale sia diretta che indiretta e si caratterizza per: (i) il mantenimento in gestione diretta esclusivamente il Punto vendita di ; (ii) il trasferimento «della proprietà di tre Punti Vendita ora gestiti direttamente a che peraltro li “restituirebbe” per la gestione mediante contratto di affitto d’azienda»; (iii) il trasferimento «della proprietà dei restanti quattro punti vendita oggetto di gestione diretta a soggetti terzi, allo stato non ancora individuati»; (iv) il mantenimento inalterato «della situazione dei tre Punti vendita ora concessi in affitto di azienda alla controllata e di quello concesso alla società »;
- la manovra finanziaria sottesa al piano prevede, nei confronti degli istituti di credito, «a) il mantenimento delle linee di credito (fidi di cassa) per circa euro 900.000 nonché b) la moratoria biennale (dal 31.05.2025 al 31.05.2027) del rimborso in linea capitale dei mutui, fermo restando il regolare pagamento della quota interessi c) il pagamento in una unica soluzione delle rate scadute al 31.05.2027 d) il ripristino del regolare ammortamento dei mutui in essere dal 1.06.2027»;
- il piano di risanamento non risulta privo di una sua intrinseca non fattibilità;
- «non possa essere accolta la richiesta di disporre la sospensione dell’obbligo di pagamento delle quote capitale delle rate dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine degli Istituti di credito e l’inibizione ad avvalersi dei rimedi contrattuali e di legge (richiesta nei confronti di otto istituti indicati a pag. 22 del ricorso ex art. 19 CCII) in quanto tale richiesta presuppone l’utilizzo dello strumento di cui all’art.62 CCII di cui non ricorrono i presupposti»;

- *«non possa trovare accoglimento la richiesta di inibire agli istituti di credito di sospendere e/o revocare i contratti derivati pendenti, in quanto tale divieto è già operativo ex lege pur nei limiti della previsione di cui all'art. 16, comma 5, ccii trattandosi di rapporti strettamente collegati con l'esecuzione dei finanziamenti»;*
- *«non possa trovare accoglimento, non ravvisandosene la strumentalità rispetto al positivo prosieguo delle trattative, la richiesta di inibire alle banche interessate di revocare o sospendere le attuali linee di credito (tutti i fidi di cassa)», in quanto «tale misura appare ultronea rispetto all'effetto delle misure protettive che impediscono agli istituti di credito di incidere sulla struttura delle linee di credito accordate se non per ragioni legate alla cd vigilanza prudenziale (art.16 comma 5° e 18 comma 5° CCII)»;*
- *«l'inibitoria in ordine alla revoca e/o sospensione delle linee non possa essere accolta nei termini di liberazione delle somme già bloccate sui c/c pignorati non potendosi intervenire su un pignoramento già perfezionato ma solo come temporanea inibitoria di azioni esecutive su futuri accrediti per un periodo di 120 giorni (temporanea quiescenza dell'azione esecutiva)»;*
- *«l'improseguibilità [della procedura esecutiva] determinata dalle misure protettive si traduce nel mero stato di quiescenza della procedura esecutiva, che rimane pendente in attesa dell'esito del tentativo di ristrutturazione nel quale il debitore esecutato si trova impegnato»;*
- *in ogni caso «il mancato svincolo delle somme non pregiudicherebbe la continuità aziendale in quanto il piano è delineato senza quelle disponibilità finanziarie».*

2. Il reclamo della

La debitrice odierna reclamante ha contestato che:

- *il Tribunale avrebbe errato nel limitare l'efficacia della misura protettiva di cui all'art. 18 co. 4 ccii ad un termine discrezionalmente individuato, dovendosi ritenere che «la durata della temporanea inibizione alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ... è prevista dalla legge»;*
- *quanto alla richiesta di sospensione dell'obbligo di pagamento della quota capitale delle rate dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine, premesso che la convenzione di moratoria rappresenterebbe solo uno dei possibili esiti della CNC, la misura cautelare richiesta sarebbe strumentale alla positiva conclusione delle trattative, tenuto conto della manovra finanziaria sottesa al piano di risanamento della Società;*

- «la negazione della misura cautelare della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e il conseguente inadempimento di _____, impossibilitata ad onorarle alla luce della propria situazione finanziaria, facoltizzerebbe le banche a sospendere o revocare i contratti derivati pendenti e i fidi di cassa»;
- «il rischio per _____ di vedersi sospendere o revocare i contratti derivati ... e le linee di credito a breve ... non sarebbe affatto scongiurato dall'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18, comma 5, CCB»;
- quanto alla richiesta di svincolo delle somme pignorate da _____, premesso che il piano di risanamento non prevede la disponibilità soltanto delle somme pignorate prima del deposito dell'istanza di concessione delle misure, la misura cautelare troverebbe fondamento nella necessità per la Società di acquisire «risorse finanziarie utili a garantire la continuità dell'attività d'impresa», in assenza delle quali non sarebbe in condizione di corrispondere i canoni di sublocazione dovuti a _____;
- gli effetti del pignoramento sarebbero in ogni caso già stati sospesi ex art. 623 cpc dal giudice dell'esecuzione, «né lo svincolo ex nunc per un tempo limitato arreca [arrecherebbe] a _____ un sacrificio irragionevole e sproporzionato rispetto al proprio presunto credito».

3. Il procedimento di reclamo

Si è costituita nel presente giudizio la _____, opponendosi all'accoglimento del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto, in particolare nella parte in cui è invocata l'applicazione della misura cautelare dello svincolo delle somme oggetto di pignoramento.

All'udienza del 02/10/2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la Società e _____ hanno depositato note scritte, riportandosi alle rispettive conclusioni.

Premesso che parte reclamante ha provveduto alla corretta instaurazione del contraddittorio, di seguito si passano in rassegna i singoli motivi di reclamo.

4. I motivi della decisione

4.1. Il primo motivo di reclamo

Con il primo motivo di reclamo, l'istante ha dedotto l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il dispositivo non reca espresso richiamo al comma 3 dell'art. 18 ccii.

Il motivo di reclamo è infondato.

Come già precisato con decreto presidenziale di fissazione udienza datato 29/08/2025, nella parte motiva del provvedimento il primo giudice ha *in parte qua* accolto integralmente la domanda, concedendo le misure protettive tutte previste dall'art. 18 ccii. Ne consegue che l'evidenziata omissione non incide sulla portata del provvedimento adottato.

In tutti i casi, giova ribadire che le misure protettive, una volta concesse, operano secondo la previsione dell'art. 18 ccii, non essendo prevista la possibilità che il Tribunale possa effettuare con riferimento ad esse una qualche selezione.

4.2. Il secondo motivo di reclamo

Con il secondo motivo di reclamo, l'istante ha contestato che l'inibitoria all'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, in caso di conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 ccii, possa essere soggetta all'indicazione da parte del Tribunale di un limite temporale.

Il motivo di reclamo è fondato.

L'art. 18 co. 4 ccii stabilisce, in proposito, che dal giorno della pubblicazione dell'istanza per la nomina dell'Esperto e fino al termine della CNC (vuoi per conclusione delle trattative, vuoi per archiviazione dell'istanza di composizione negoziata), non possa essere pronunciata a carico del debitore sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Qualora, su istanza del debitore, il Tribunale investito della questione abbia confermato le misure protettive, l'apertura della liquidazione giudiziale potrà essere pronunciata anche nel caso in cui il Tribunale revochi le misure stesse.

In nessuna delle due ipotesi, quindi, l'efficacia della misura protettiva in oggetto è legata all'indicazione di un termine di durata temporale rimesso alla determinazione del Tribunale.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere riformato nella parte in cui ha assoggettato il divieto di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza al termine di 120 giorni.

4.3. Il terzo motivo di reclamo

Con il terzo motivo di reclamo, l'istante ha contestato l'impugnato provvedimento nella parte in cui il Tribunale non ha concesso la misura cautelare della sospensione dell'obbligo di

pagamento della quota capitale delle rate dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine.

Il motivo di reclamo è fondato.

Giova premettere, anzitutto, che le misure cautelari, diversamente da quelle misure protettive, hanno contenuto atipico e possono essere concesse se ritenute necessarie «*per condurre a termine le trattative*» (art. 19 co. 1 ccii).

Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto di negare la tutela richiesta assumendo che, volendo con essa essere anticipati gli effetti della convenzione di moratoria di cui all'art. 62 ccii, avrebbero dovuto ricorrere tutti i presupposti richiesti dal comma 2 della norma da ultimo citata.

La concessione delle misure cautelari presuppone, invero, solo l'accertamento in ordine alla loro funzionalità rispetto al buon esito delle trattative avviate con i creditori e ciò quand'anche il loro contenuto risulti coincidente, sotto il profilo degli effetti, con quello proprio di uno dei possibili esiti della composizione negoziata della crisi.

Nella specie, non è dato sapere se al termine della CNC avviata dalla _____ sarà conclusa o meno una convenzione di moratoria con i creditori, ma questo non preclude – a priori – la possibilità che in via cautelare la debitrice possa richiedere ed ottenere la sospensione, per un periodo di tempo limitato, dell'obbligo di pagamento delle rate dei mutui a medio-lungo termine.

La decisione in ordine alla concessione della misura non può essere fatta dipendere dalla presenza o meno dei presupposti di cui all'art. 62 ccii, quanto piuttosto dall'accertamento dell'esistenza di effettive trattative con i creditori, della ragionevole fattibilità del piano e della strumentalità della misura rispetto al piano di risanamento prospettato dalla debitrice.

Il primo presupposto è stato evidentemente accertato dal primo giudice all'atto della concessione delle misure protettive e se ne può quindi prendere atto (ciò anche con il conforto del parere reso sul punto dall'Esperto). Si aggiunge, inoltre, che essendo la CNC appena avviata, è fisiologico che le trattative si trovino ancora ad uno stadio iniziale.

Quanto al secondo presupposto, il primo giudice ha rilevato come il piano «*non risulti privo di una sua intrinseca non fattibilità*», come confermato anche dall'Esperto.

Quanto al terzo presupposto, invece, mette conto evidenziare come il piano di risanamento della _____ preveda una continuità aziendale che, per essere sostenuta durante le

trattative con i creditori, necessità di un apporto finanziario che, sulla scorta di quanto riferito anche dall'Esperto nel proprio parere, verrebbe meno in mancanza degli effetti dell'invocata misura cautelare. Ne conseguirebbe anche il rischio, concreto, della possibile revoca delle linee di credito a breve termine (i c.d. fidi di cassa), ciò che pregiudicherebbe irrimediabilmente la realizzazione degli obiettivi del piano.

In definitiva, poiché:

- (i) il piano di risanamento è stato ritenuto non privo di una sua intrinseca non fattibilità;
- (ii) sono in essere trattative con i creditori;
- (iii) la continuità aziendale potrebbe essere pregiudicata dall'eventuale probabile inadempimento della debitrice all'obbligo di pagamento delle rate dei mutui;
- (iv) le misure cautelari hanno contenuto atipico e incontrano il solo limite della strumentalità rispetto al buon esito delle trattative;
- (v) il sacrificio imposto agli istituti di credito interessati è proporzionato rispetto al beneficio complessivo che il ceto creditorio potrebbe ritrarre da una soluzione concordata della crisi;
- (vi) tutti i creditori sono stati informati della richiesta di concessione delle misure protettive e cautelari;
- (vii) nessuno degli istituti di credito interessati dalla misura cautelare in oggetto si è costituito, opponendosi alla sua concessione;

per tutti questi motivi, il provvedimento reclamato deve essere riformato nella parte in cui non ha concesso alla debitrice la sospensione dell'obbligo di pagamento della quota capitale delle rate dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine, per un periodo di tempo corrispondente alla durata delle misure protettive (giorni 120).

4.4. Il quarto motivo di reclamo

Con il quarto motivo di reclamo, l'istante ha contestato l'impugnato provvedimento nella parte in cui il Tribunale non ha concesso la misura cautelare del divieto, per gli istituti di credito, di sospendere o revocare i contratti derivati pendenti e le linee di credito a breve (c.d. fidi di cassa).

Il motivo di reclamo è fondato.

Il primo giudice ha negato la misura richiesta ritenendo: quanto all'invocato divieto di sospensione/revoca dei contratti derivati, che esso operi già in applicazione delle misure protettive concesse (pur nei limiti di cui all'art. 16 co. 5 ccii); quanto, invece, all'invocato divieto di sospensione/revoca dei

c.d. fidi di cassa, che difetti il requisito della strumentalità rispetto al positivo prosieguo delle trattative.

Come correttamente osservato dalla reclamante, tuttavia, la tutela offerta dalle misure protettive non pone al riparo la debitrice dall'eventuale sospensione/revoca dei contratti derivati e dei fidi di cassa che gli istituti di credito potrebbero comunque disporre per inadempimenti successivi alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18 co. 1 ccii.

Ai fini della concessione della misura cautelare invocata occorre, ancora una volta, procedere in concreto all'accertamento della sua strumentalità rispetto al buon esito delle trattative. Richiamate, in proposito, le medesime argomentazioni illustrate al punto che precede e ritenuto, quindi, che la continuità aziendale sarebbe seriamente posta a rischio in caso mancata concessione della misura, il provvedimento impugnato deve – sul punto – essere riformato.

4.5. Il quinto motivo di reclamo

Con il quinto motivo di reclamo, l'istante ha contestato l'impugnato provvedimento nella parte in cui il primo giudice, disattendendo la richiesta cautelare di svincolo dei conti correnti e dei canoni d'affitto d'azienda pignorati da _____, non avrebbe considerato, da un lato, che senza la disponibilità finanziaria proveniente dai canoni pignorati la _____ si troverebbe nell'impossibilità di corrispondere quanto dovuto a _____ a titolo di canoni di sublocazione e, dall'altro, che il pignoramento in questione sarebbe già stato sospeso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 cpc.

Al riguardo, la creditrice _____ si è costituita insistendo per il rigetto del ricorso e contestando, in particolare, la sussistenza dei presupposti cautelari *ex adverso* invocati.

Il motivo di reclamo è fondato.

Premesso che, come osservato al riguardo dalla resistente _____, la sospensione della procedura esecutiva determina solo un arresto temporaneo del procedimento, impedendo che si compiano ulteriori atti (come la vendita o l'assegnazione), ma non travolge gli effetti già prodotti dal pignoramento, che resta valido ed efficace, nondimeno la reclamante si è limitata a chiedere l'inibitoria sui futuri accrediti, rinunciando in questa sede alla domanda di restituzione delle somme già staggite.

Il primo giudice, a ben vedere, si è limitato all'esame della richiesta principale, decretando l'insussistenza dei relativi presupposti, senza pronunciarsi invece sulla domanda svolta in

via subordinata, introdotta dalla debitrice solo con le note scritte di udienza.

Nel provvedimento gravato, peraltro, si legge che *«l'inibitoria in ordine alla revoca e/o sospensione delle linee non possa essere accolta nei termini di liberazione delle somme già bloccate sui c/c pignorati non potendosi intervenire su un pignoramento già perfezionato ma solo come temporanea inibitoria di azioni esecutive su futuri accrediti per un periodo di 120 giorni (temporanea quiescenza dell'azione esecutiva)»*, così in sostanza affermando l'astratta possibilità di accoglimento della domanda subordinata.

Ed in effetti, è ammissibile che attraverso lo strumento cautelare il debitore possa ottenere una sospensione temporanea dell'efficacia di un pignoramento già perfezionatosi, fatti salvi gli effetti sino a quel momento prodotti.

Ai fini della concessione della misura devono quindi ricorrere i presupposti cautelari del *fumus* e del *periculum* che, nella specie, possono reputarsi presenti.

Quanto al primo requisito, si richiamano le precedenti osservazioni in ordine alla ritenuta fattibilità del piano e all'effettiva sussistenza di trattative in essere con i creditori.

Quanto al secondo requisito, considerato il contenuto del piano in continuità aziendale, può ritenersi sussistente il concreto pericolo di un pregiudizio irreparabile che deriverebbe, rispetto al buon esito delle trattative, dalla mancata concessione della misura richiesta. Ed infatti, la mancata libera disponibilità dei conti correnti inciderebbe sull'esercizio dell'attività di impresa e la realizzazione degli obiettivi del piano, così come l'impossibilità di disporre degli importi dovuti a titolo di canoni d'affitto dalla terza pignorata, impedirebbe alla di dare attuazione al piano stesso, che prevede proprio che attraverso di essi la debitrice provveda al pagamento in favore di dei canoni di sublocazione.

Per contro, il sacrificio imposto alla appare proporzionato rispetto all'obiettivo del risanamento dell'impresa, essendo comunque gli effetti del pignoramento solo temporaneamente sospesi e potendo la creditrice godere, *in parte qua*, della garanzia rappresentata dalle somme pignorate sino alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18 co. 1 ccii.

5. Le spese di lite

Il Collegio ritiene che la novità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti specifici di questo Tribunale,

giustificchino l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

p.q.m.

il Tribunale di Reggio Emilia, nella composizione indicata in epigrafe, a definizione del reclamo proposto dalla . Srl, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

I. conferma l'applicazione della misura protettiva di cui all'art. 18 co. 4 ccii nei termini indicati dalla norma, come precisato in parte motiva;

II. dispone, per la durata del termine di 120 giorni, la sospensione dall'obbligo di pagamento della quota capitale delle rate dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine in essere con i seguenti istituti di credito: (i)

, quanto al mutuo chirografario n. 110031481 di originari euro 400.000,00 e al mutuo ipotecario n. 262010755 di originari euro 420.000,00; (ii)

, quanto al mutuo chirografario n. 23/620/178159 di originari euro 1.000.000,00; (iii) , quanto al mutuo chirografario n. 05337035 di originari euro 500.000,00; (iv) , quanto al mutuo chirografario n. 009/008533640 di originari euro 200.000,00; (v)

, quanto al mutuo chirografario n. 13024419 di originari euro 1.500.000,00; (vi) , quanto ai mutui chirografari n. OIC1011212588 di originari euro 270.000,00, n. 1317920000 di originari euro 1.500.000,00, n. OIC1011215070 di originari euro 1.430.000,00 e n. OUC1022331354 di originari euro 500.000,00; (vii)

, quanto al mutuo chirografario n. 06-00-19.139-8 di originari euro 1.000.000,00; (viii) , quanto ai mutui chirografari n. 8876324 di originari euro 700.000,00, n. 8281707 di originari euro 1.400.000,00 e n. 2426766 di originari euro 1.300.000,00, con divieto per i suddetti istituti di credito e gli eventuali cessionari/mandatari dei loro crediti di avvalersi dei rimedi contrattuali e di legge in relazione a tale evento ed inibendo altresì alle Banche di estinguere la propria posizione creditoria avente titolo o causa in contratti di finanziamento a breve/medio/lungo termine per rate o comunque importi dovuti dalla Società;

III. inibisce agli Istituti di credito interessati, per la durata del termine di 120 giorni, di recedere o provocare la risoluzione dai/dei seguenti contratti derivati: (i)
– contratti di Interest Rate Swap (Tasso Certo) nn. 31968715, 39281244 e 101199298; (ii) – contratto di Interest Rate Cap con Premio Periodico n. 24641394, contratto di Interest Rate Cap/Floor n. 28535999 e contratto di Opzioni su Tassi Interest Rate Collar n. 36212868; (iii)
– contratto di Swap denominato “Tasso Fisso Con Minimo Garantito” n. 53683;

IV. inibisce agli Istituti di credito interessati, per la durata del termine di 120 giorni, di procedere alla revoca e/o alla sospensione delle seguenti linee di credito: (i)
– linea di credito a valere sul c/c n. con affidamento a revoca di Euro 200.000,00;
(ii) – linea di credito a valere sul c/c n. con affidamento a revoca di Euro 200.000,00;
(iii) – linea di credito a valere sul c/c n. con affidamento a revoca di Euro 100.000,00;
(iv) – linea di credito a valere sul c/c n. con affidamento a revoca di Euro 200.000,00; (v)
– linea di credito a valere sul c/c n.

con affidamento a revoca di Euro 200.000,00;

V. fermi gli effetti già prodotti, dispone la sospensione, per il termine di durata di giorni 120, dell’efficacia dell’atto di pignoramento presso terzi di soc. coop. del 03/12/2024, sia con riferimento ai conti correnti bancari (i) nn. , e accesi presso , (ii) n. acceso presso , (iii) nn. e | accesi presso , (iv) nn. , e accesi presso , (v) n. acceso presso , (vi) n. acceso presso , (vii) n. acceso presso e (viii) n. acceso presso

, sia con riferimento alle somme dovute dalla terza pignorata ;
VI. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della
Sezione Procedure Concorsuali, in data 07/10/2025.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Stefani Calò